



COMUNE DI CENTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. NR DEL

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CENTO

ALLEGATO A) Planimetria di individuazione dei sistemi di videosorveglianza



COMUNE DI CENTO

INDICE

- 1 - OGGETTO
- 2 - DEFINIZIONI
- 3 - FINALITÀ'
- 4 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 5 - LE MISURE DI SICUREZZA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
- 6 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- 7 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 8 - INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 9 - SOGGETTI ESTERNI
- 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
- 11 - CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
- 12 - INFORMATIVA
- 13 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 14 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
- 15 - AGGIORNAMENTO ELENCO IMPIANTI
- 16 - NORMA DI RINVIO
- 17 - ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI CENTO

1. Oggetto

- 1.1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Cento, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare dall'art. 3.1. del *"Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010"*.
- 1.2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata.
- 1.3. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Cento o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 1.4. Gli impianti di videosorveglianza attivati/attivabili nel territorio del Comune di Cento già oggetto di esame positivo da parte del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica sono individuati nell'allegato A) del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

Tali impianti:

 - riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - consentono unicamente riprese video;
 - sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento;
- 1.5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Cento oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) e) f) del presente regolamento;
- 1.6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Cento è compatibile con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, ai fini della sicurezza urbana. La loro individuazione avviene secondo le disposizioni del successivo art 15. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
- 1.7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel *"Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010"* al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.
- 1.8. Il presente Regolamento è stato redatto tenendo in considerazione il seguente quadro normativo:
 - D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 art 6 comma 7;



COMUNE DI CENTO

- L'art. 54 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267;
- L.R. 24/2003 Regione Emilia-Romagna;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- *Direttiva (UE) 2016/680* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Dlgs 10/08/2018 nr 101 : <<Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)>>
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*"
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
- Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456.

2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "*Regolamento UE*", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "*Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101*" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- c) per "*impianto di videosorveglianza*", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- d) per "*banca dati*", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per "*trattamento*", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;



COMUNE DI CENTO

- f) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per “*titolare*”, l'Ente Comune di Cento, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per “*responsabile del trattamento dati personali*” la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- i) per “*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare, od altro soggetto esterno individuato ai sensi del successivo art 8 del presente Regolamento, e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per “*incaricati*”, "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- k) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

3. Finalità

- 3.1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Cento. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate. A tal fine il sistema di videosorveglianza del Comune di Cento potrà essere gestito sia dalla Sala Operativa della Polizia Locale di Cento che dalla Sala Operativa della locale Compagnia Carabinieri di Cento
- 3.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere, nel <<Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma



COMUNE DI CENTO

668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. e ss.mm.ii.)AGGIORNAMENTO 2020>> , approvato con deliberazione CAMB/2020/20 del 3 giugno 2020 dal Consiglio d'ambito dell' AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (A.T.E.R.S.I.R.) e ss.mm.ii, e nelle ordinanze sindacali;

c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,

d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

e) controllare aree specifiche del territorio comunale;

f) monitorare i flussi di traffico;

- 3.3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 3.4. L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone al Comune di Cento di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio . In tale ottica al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza
- 3.5. Il Comune di Cento condivide con tale Comitato i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati , oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori coinvolti.
- 3.6. Il Comune di Cento può aderire a protocolli o a patti per l'attuazione della sicurezza urbana con altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza . In ogni caso, sia che vi sia una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione , integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti , sia che vi sia la gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali

4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

- 4.1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Cento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 4.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
- 4.3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.
- 4.4. In attuazione dei principi di *liceità e finalità*, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Cento, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- 4.5. In attuazione del principio di *necessità*, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.



COMUNE DI CENTO

- 4.6. In attuazione del principio di *proporzionalità* e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili.
- 4.7. Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate all'art 3 del presente Regolamento
- 4.8. I sistemi di videosorveglianza utilizzati dall'Ente garantiscono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati, oltre che sistemi di cancellazione automatica come indicato all'art. 5.
- 4.9. I sistemi di videosorveglianza sono conformati già in origine in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento della progettazione oltre che nell'implementazione dei sistemi stessi.
- 4.10. I sistemi di videosorveglianza sono realizzati garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite, come indicato all'art. 5
- 4.11. I sistemi di videosorveglianza acquisiti dall'Ente devono essere conformi alle Linee guida AGID (con particolare riferimento alle <<Linee guida per lo sviluppo del software sicuro>> e relativi allegati) e/o alle normative di riferimento del settore vigenti al momento dell'acquisizione
5. Le misure di sicurezza dei sistemi di videosorveglianza
- 5.1. Fermo quanto disposto dall'art 4 del presente regolamento, il Comune implementa soluzioni tecnologiche strutturate con protocolli open e/o standard allo scopo di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di videosorveglianza per le finalità stabilite dal presente regolamento
- 5.2. Il Comune di Cento configura diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze attribuite ai singoli operatori con accesso al sistema a mezzo di credenziali nominative .
- 5.3. Il Comune di Cento implementa sistema di cancellazione automatica delle registrazioni allo scadere del termine previsto . I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire , ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al di effettuare verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini .
- 5.4. Il Comune di Cento adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro il rischio di accesso abusivo .
- 5.5. Il Comune di Cento adotta misure tecnologiche adeguate , anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano i flussi di dati ed immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni
- 5.6. Il Comune di Cento adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali , con conservazione per un periodo non inferiore a sei mesi
- 5.7. Nei sistemi integrati di videosorveglianza deve essere assicurata la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari del trattamento
- 5.8. Nei casi di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza di integrazione con altri sistemi di installazione di software e/o algoritmi di video analisi l'Ente effettua una preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art 35 del Regolamento UE 2016/679
6. Titolare del trattamento dei dati

Il Comune di Cento è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. rappresentato ai fini previsti dal presente regolamento dal Sindaco pro tempore, cui spetta l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed



COMUNE DI CENTO

essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.

Spetta pertanto in particolare al Titolare:

- adottare, nelle forme previste dal proprio ordinamento, gli interventi normativi necessari, anche con riferimento alle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali come adeguato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101;
- nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità
- effettuare, a mezzo della struttura competente, apposite verifiche sulla osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso i profili relativi alla sicurezza informatica, in collaborazione con il DPO designato;
- istruire i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

7. Responsabili del trattamento dei dati personali

7.1. Il titolare del trattamento ha il dovere di impiegare «unicamente responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR, anche in merito alla sicurezza dello stesso, e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il titolare del trattamento è pertanto responsabile della valutazione dell'adeguatezza delle garanzie presentate dal responsabile del trattamento e dovrebbe essere in grado di dimostrare di aver preso in seria considerazione tutti gli elementi di cui al GDPR.

7.2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

7.3. Ai responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:

a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;

c) adottare le misure previste nel MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI adottato dal Comune

7.4 Possono essere designati Responsabili, le Associazione di Volontari costituiti esclusivamente da Guardie Particolari Giurate Volontarie dotate di Decreto di Nomina Prefettizio nell'ambito della vigilanza ambientale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza mobili per le finalità indicate al precedente punto 3.2.

8. Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

8.1. I responsabili designati autorizzano un numero sufficiente di soggetti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

8.2. Le persone autorizzate sono nominate tra i soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

8.3. Le persone autorizzate effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

8.4. Fra le persone autorizzate sono designate con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi



COMUNE DI CENTO

dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

9. Altri Responsabili del Trattamento dei dati

9.1. Ai soggetti esterni al Comune di Cento e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente.

10. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

10.1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza e protezione di beni aziendali). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

10.2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

10.3. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a dette informazioni. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con codici identificativi di carte elettroniche e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tali da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

10.4. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso un datacenter individuato appositamente dove sono registrati su appositi server.

11. Conservazione dei dati personali

11.1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati limitatamente a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi. Inoltre, i dati possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela della sicurezza urbana. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.

11.2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma



COMUNE DI CENTO

1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

11.3. In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale di Cento, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 7 ad operare per tale fine.

11.4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 11.2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i 7 giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

12. Informativa

12.1. L'informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.

12.2. Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;

13. Cessazione del trattamento dei dati personali

13.1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.

14. Diritti dell'interessato

14.1. E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare :

- a) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- c) ottenere la limitazione del trattamento;
- d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante della Privacy) .

14.2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

15. Aggiornamento elenco impianti

15.1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di cui all'allegato A è demandato al dirigente responsabile del trattamento dei dati , sulla base di provvedimenti ricognitivi di Giunta comunale.



COMUNE DI CENTO

16. Norma di rinvio

16.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.

16.2. E' abrogata qualsiasi disposizione precedente al presente Regolamento e/o in contrasto con le norme qui contenute

17. Entrata in vigore

17.1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.